

Pagina iniziale>Registri delle imprese, d'insolvenza e immobiliari>**I registri delle imprese nei paesi dell'UE**

I registri delle imprese nei paesi dell'UE

In ambito internazionale

Le informazioni dei registri delle imprese sono disponibili anche per i paesi dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri dell'Unione europea.

Norvegia

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Il centro dei registri di Brønnøysund è un organo governativo che dipende dal Ministero del commercio, dell'industria e della pesca. Il registro delle imprese è uno dei 14 registri nazionali gestiti da questo centro.

Il registro delle imprese è responsabile per la registrazione di tutte le imprese in Norvegia. Il registro garantisce la protezione giuridica e fornisce una panoramica della situazione finanziaria; esso rappresenta un punto di riferimento importante per chiunque abbia bisogno di informazioni dettagliate su coloro che operano nell'ambito dell'industria e del commercio in Norvegia.

Quali informazioni si trovano nel registro delle imprese norvegese?

Il registro delle imprese norvegese fornisce informazioni sulle imprese registrate. Con il sito web del centro dei registri di Brønnøysund è possibile accedere alle principali informazioni attraverso il nostro motore di ricerca. Le informazioni del registro delle imprese possono essere consultate sugli avvisi e inoltre si possono richiedere ulteriori informazioni ed estratti dal "web shop" e mediante il registro europeo delle imprese (EBR).

Principali informazioni:

numero d'identificazione dell'impresa;
nome dell'impresa, sede legale e altri indirizzi;
data di costituzione dell'impresa;
statuto e tipo di attività dell'impresa;
ruoli nell'impresa;
informazioni in materia di procedure concorsuali.

Avvisi

Il registro delle imprese rende pubblici tutti gli avvenimenti più importanti per un'impresa: quando una nuova impresa viene registrata, quando vengono registrate importanti modifiche relativamente a un'impresa, e quando un'impresa viene sciolta o cancellata. La banca dati degli avvisi si può consultare e contiene dati a partire dal 1° novembre 1999. La [versione inglese degli avvisi](#) è disponibile dall'agosto 2006.

Ulteriori informazioni che possono essere richieste a pagamento, per estratti e certificati come ad esempio:

il certificato di registrazione;
i conti annuali.

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

Tutte le informazioni principali accessibili dal nostro motore di ricerca e le informazioni della banca dati sono gratuite. Alcuni servizi, come ad es. estratti e certificati sono a pagamento.

Come interrogare il registro delle imprese norvegese?

Le informazioni basilari sulle imprese registrate nel relativo registro sono disponibili sul [sito web](#) del centro dei registri di Brønnøysund. Le ricerche si possono effettuare con il nome dell'impresa o il numero dell'organizzazione nella [banca dati degli avvisi](#).

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

I terzi possono far affidamento sulle informazioni nel registro delle imprese in quanto si tratta di informazioni giuridicamente valide su un'impresa. Le informazioni registrate sono considerate come se fossero all'attenzione dei terzi. Ciò vale sia per le informazioni in sé che per i documenti che sono alla base della registrazione. In pratica ciò significa che un terzo dovrebbe verificare le informazioni registrate relativamente a un'impresa prima di concludere affari con quest'ultima.

Le norme che stabiliscono in che misura un terzo possa far affidamento su informazioni registrate nel registro delle imprese norvegese sono contenute all'articolo 10, primo comma, della legge sulla registrazione delle imprese. In sintesi le norme stabiliscono che le informazioni registrate si considerano all'attenzione dei terzi.

Per spiegare meglio occorre evidenziare che quando una norma stabilisce la situazione giuridica di un terzo riguardo al fatto che fosse al corrente o meno di un punto particolare, le informazioni registrate nel registro delle imprese sono considerate come portate all'attenzione dei terzi.

Per i dati che si sarebbero dovuti notificare al registro (ma per i quali non si è agito in tal senso) e che contrastano con le informazioni registrate non possono essere opposti a un terzo. Costituisce un'eccezione a tale regola la situazione nella quale il terzo era o avrebbe dovuto essere al corrente di quell'informazione. In questo caso il terzo non ha diritto a far valere il fatto di poter far riferimento alle informazioni registrate.

Storia del registro delle imprese norvegese

Il registro delle imprese norvegese è stato istituito nel 1988 ed ha rilevato le funzioni di circa 100 precedenti registri commerciali locali.

Link correlati

[legge sulla registrazione delle imprese in Norvegia](#)

Islanda

Quali informazioni si trovano nel registro delle imprese islandese?

Il registro delle imprese costituisce una sezione della Direzione delle entrate dal 2003 e gestisce un archivio pubblico contenente informazioni sui seguenti soggetti:

privati, società e altri soggetti che esercitano attività commerciali;

istituzioni e aziende statali;

istituzioni e aziende municipalizzate;

associazioni, organizzazioni e altri soggetti diversi dai privati, che gestiscono i beni o che assolvono gli obblighi fiscali;

altre attività che secondo la direzione delle entrate/del registro delle imprese, per qualsiasi motivo dovrebbero essere registrati in un archivio ufficiale.

Il registro contiene, a seconda dei casi, le seguenti informazioni sui summenzionati soggetti:

nome;

numero d'identificazione, indirizzo;

forma giuridica;

data della creazione;

nome, indirizzo e numero identificativo dei dirigenti;

codice d'attività (n. ISAT);

liquidazione;

altre informazioni che devono essere registrate in base alla legge.

Una volta che il soggetto è registrato, il registro rilascia un numero unico d'identificazione.

Il registro delle imprese fornisce agli enti pubblici, alle imprese e ai privati informazioni sul registro, conformemente alla normativa emanata dal ministero relativamente alla portata delle informazioni e agli oneri.

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

Le informazioni sul nome, l'indirizzo, la forma giuridica, il codice ISAT e il numero dell'IVA sono accessibili pubblicamente e gratuitamente sul sito internet della direzione delle entrate/del registro delle imprese.

Ulteriori informazioni sono a pagamento e dovrebbero essere disponibili presso il nostro *webstore* entro il 2016.

Come interrogare il registro delle imprese islandese?

Sul sito web della [direzione delle entrate](#) è possibile ricercare informazioni gratuite. Purtroppo tali informazioni attualmente sono disponibili soltanto in islandese. Per ottenere ulteriori informazioni, in attesa dell'apertura del *web-store* (che avverrà l'anno prossimo) è necessario contattare l'ufficio per telefono o per e-mail.

Storia delle imprese del registro delle imprese islandesi

Fino al 1980 le società venivano registrate presso i commissari locali in tutta l'Islanda. Nel 1980 è stato istituito un registro speciale per le società a responsabilità limitata, ma l'ufficio delle statistiche d'Islanda rilasciava i numeri d'identificazione a tali imprese. Dal 1997 tutte le società sono registrate nel registro delle imprese, ad eccezione delle società a responsabilità limitata e dal 2014 tutte le società senza eccezioni. Pertanto, in Islanda esiste un unico registro delle imprese.

Liechtenstein

Esiste un registro delle imprese (*Handelsregister*) per tutti i paesi tenuto dal Ministero della giustizia (*Amt für Justiz*) a Vaduz.

Il registro delle imprese è un registro pubblico; presumibilmente esso contiene dati esatti. Il suo obiettivo principale è quello di garantire dati certi per le imprese dal punto di vista giuridico rendendo pubblici rapporti giuridici di diritto privato, in particolare le situazioni delle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività commerciali per quanto riguarda la loro responsabilità e la capacità di agire.

Quali informazioni si trovano nel registro delle imprese?

Il registro delle imprese contiene informazioni su tutti i soggetti giuridici registrati con sede legale nel Principato del Liechtenstein e sui "trust" del Liechtenstein (*Treuhänderschaften*). Tali informazioni riguardano fatti e rapporti; alcuni devono essere registrati per legge nel registro e alcuni vengono registrati volontariamente, accompagnati dai pertinenti documenti giustificativi.

I documenti relativi ai "trust" non registrati sono ugualmente depositati nel registro delle imprese, come anche i dati relativi alle fondazioni (*Stiftungen*) che non sono registrati.

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

L'accesso al registro delle imprese è a pagamento.

Si possono trovare informazioni basilari su imprese registrate nel registro delle imprese e altre informazioni giuridiche gratuite nell'elenco delle imprese (*Firmenindex*) attraverso il link <https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml>, e si può richiedere un estratto in copia conforme a pagamento sulla medesima pagina internet.

Come interrogare il registro delle imprese del Liechtenstein?

Il registro delle imprese è pubblico (comprese le notifiche e i documenti giustificativi).

L'elenco delle imprese (*Firmenindex*) può essere utilizzato per ricercare un soggetto giuridico registrato per mezzo del suo nome, del nome commerciale o del suo numero di registrazione.

In che misura le informazioni presenti nel registro sono opponibili?

L'articolo 3 bis della direttiva 2009/101/CE, modificata dalla direttiva 2012/17/UE, impone agli Stati membri di dare informazioni che spieghino le disposizioni del diritto nazionale in base alle quali i terzi possono far affidamento sui documenti della società e sui dettagli di cui all'articolo 2. La decisione del comitato misto SEE dell'8 ottobre 2013 stabilisce che la direttiva 2012/17/UE dev'essere integrata nell'accordo SEE.

Salvo nel caso in cui la legislazione preveda che soltanto la parziale pubblicazione o la pubblicazione di estratti sia obbligatoria, le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate integralmente e immediatamente dal Dipartimento della giustizia sulla Gazzetta ufficiale (articolo 956, primo comma, della legge sulle persone e sulle società (*Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR*). La pubblicazione ufficiale del Principato del Liechtenstein è la Gazzetta ufficiale elettronica (*Amtsblatt*) (articolo 16 della legge sulla pubblicazione. (*Kundmachungsgesetz*).

Sulle registrazioni, le modifiche e le cancellazioni nel registro delle imprese possono far affidamento tutte le persone che agiscono in buona fede. Il contenuto della registrazione, della modifica o della cancellazione può esser fatto valere nei confronti di una parte registrata purché siano stati effettuati con il consenso di tale parte (articolo 948, commi 1 e 2 della *PGR*).

Rispetto ai terzi una registrazione nel registro delle imprese produce effetti sempre a condizione che esista un obbligo di pubblicazione (articolo 947, secondo comma della *PGR*).

Ai sensi dell'articolo 949 della *PGR*, la registrazione nel registro delle imprese produce effetti nei confronti dei terzi, e una volta che la registrazione ha prodotto i suoi effetti nei confronti dei terzi una persona non può più eccepire di non essere stato a conoscenza della registrazione. Tuttavia, qualora ci fosse stato l'obbligo di registrazione per un fatto specifico e il fatto non fosse stato registrato, tale fatto può essere opposto a un terzo solo nel caso in cui si possa provare che il terzo ne era comunque a conoscenza.

Storia del registro delle imprese

I dati nel registro delle imprese venivano originariamente registrati su schede. Tutti i dati esistenti attualmente, come una gran parte dei dati storici sono attualmente disponibili elettronicamente.

Informazioni supplementari

Le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate nella forma prevista dalla legge sulla gazzetta elettronica, e possono essere opposte ai terzi soltanto con effetto dal giorno dopo il giorno in cui sono state pubblicate. Nel caso di discrepanza tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, la registrazione nel registro prevale.

Pubblicazione ed effetti delle registrazioni nel registro delle imprese

Natura pubblica del registro delle imprese

Il registro delle imprese è pubblico, comprese le notifiche e i documenti giustificativi. Chiunque può accedere alle registrazioni. I documenti del registro riguardanti le società per azioni (*Aktiengesellschaften*), le società in accomandita per azioni (*Kommanditaktiengesellschaften*) e le società a responsabilità limitata (*Gesellschaften mit beschränkter Haftung*) sono accessibili senza restrizioni. Per gli organi costituiti sotto altre forme giuridiche, la persona che chiede di poterli consultare deve provare il relativo interesse a farlo (articolo 953 della *PGR*).

Pubblicazione delle registrazioni

Salvo per il caso in cui la normativa stabilisca che solo la pubblicazione parziale o la pubblicazione di estratti sia prevista, le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate integralmente e immediatamente dal Ministero della giustizia nella Gazzetta ufficiale. Tutti i documenti e i dettagli che per legge devono essere presenti e pubblicati sono pubblicati allo stesso modo (articolo 956 e segg. *PGR*). Le informazioni pubblicate possono essere opponibili direttamente nei confronti di chiunque dalla fine del giorno della loro pubblicazione.

Gli avvisi concernenti società per azioni (*Aktiengesellschaften*), società in accomandita per azioni (*Kommanditaktiengesellschaften*) e società a responsabilità limitata (*Gesellschaften mit beschränkter Haftung*) assumono la forma di un riferimento pubblicato nella gazzetta ufficiale per la registrazione e per i documenti giustificativi e i dettagli. Ciò vale anche per qualsiasi persona giuridica che effettua scambi commerciali. Gli avvisi di altri casi hanno la forma di un riferimento per la registrazione nel registro (articolo 957 della *PGR*).

Efficacia delle registrazioni nei confronti dei terzi

Nei confronti dei terzi, una registrazione nel registro delle imprese è efficace il giorno seguente a quello in cui la registrazione è stata pubblicata, purché comunque sia obbligatoria la pubblicazione (articolo 947, secondo comma della *PGR*).

Nel caso di società per azioni (*Aktiengesellschaften*), società in accomandita per azioni (*Kommanditaktiengesellschaften*) e società a responsabilità limitata (*Gesellschaften mit beschränkter Haftung*) un fatto che è stato registrato e pubblicato non può essere opposto a un terzo se si riferisce a un atto con effetti giuridici compiuto nei quindici giorni seguenti alla data in cui la registrazione diviene effettiva e qualora il terzo possa provare che non era al corrente di quest'ultimo e non avrebbe dovuto esserlo (articolo 949, primo comma, lettera a) della *PGR*).

Una volta che la registrazione è divenuta effettiva nei confronti dei terzi, nessuno potrà opporre il fatto di non essere stato al corrente della registrazione (articolo 949, primo comma della *PGR*).

Le registrazioni nel registro delle imprese **fanno piena prova** dei fatti che attestano, a meno che venga dimostrato che non corrispondono a verità (articolo 949, terzo comma della *PGR*).

Divergenze tra i dati registrati e quelli pubblicati

Nel caso in cui sussista una **divergenza** tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, la registrazione nel registro prevale anzitutto, in secondo luogo prevalgono le informazioni pubblicate e, infine, vale il contenuto dei documenti giustificativi. In caso di divergenza tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, i terzi di buona fede possono invocare anche le informazioni pubblicate nei confronti della parte per la quale la registrazione è stata effettuata. (articolo 959, commi 2 e 3 dalla *PGR*).

Link correlati

[Legge sulle persone e sulle società \(*Personen- und Gesellschaftsrecht*, *PGR*\) del 20 gennaio 1926 \(pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 1926\)](#)

[Legge sulla pubblicazione \(*Kundmachungsgesetz*\) del 17 aprile 1985 \(pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 41 del 1985\)](#)

[Regolamento sulla Gazzetta ufficiale \(*Amtsblattverordnung*\) del 4 settembre 2012 \(pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 2012\)](#)

Ultimo aggiornamento: 20/05/2019

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.